

Al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Dott.ssa L. Capone

presidente@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: Petizione per il contrasto all'inquinamento acustico nella Regione Puglia

La petizione consiste nel diritto, riconosciuto ai sensi dell'art. 16 della L. R. 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia) a tutti i cittadini, agli Enti Locali, alle associazioni e organizzazioni sociali ed agli enti autonomi funzionali, di sollecitare l'intervento della Regione Puglia su questioni di interesse collettivo.

Il fastidio provocato dai rumori è un'esperienza quotidiana per chi vive nel caos dei centri urbani. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) i frastuoni derivati dal traffico cittadino rappresentano il più rilevante problema ambientale europeo dopo l'inquinamento atmosferico. La salute di circa 30 milioni di abitanti del Vecchio Continente è attualmente messa a rischio dall'esposizione a livelli eccessivi di decibel.

La principale norma nazionale di riferimento sull'inquinamento acustico, la legge quadro n. 447/95, definisce questo fenomeno come «l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con la funzionalità degli ambienti stessi».

Sempre nell'ottica della legislazione italiana, la legge quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico, stabilisce i principi fondamentali per la difesa dal rumore dell'ambiente esterno e di quello abitativo, attribuendo diverse funzioni e compiti a Stato, Regioni, Province e Comuni.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (14/11/1997), determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità delle sorgenti sonore, definendo le classi di destinazione d'uso del territorio. I valori limite di attenzione sono quelli che una volta superati impongono l'adozione di un piano di risanamento comunale, mentre per valori limite di qualità si intendono i limiti di zona che devono essere conseguiti nel breve, medio e lungo periodo, mediante il ricorso alle tecnologie e ai metodi di risanamento disponibili.

A livello locale, gli strumenti fondamentali che la legge individua per una sensibile politica di riduzione dell'inquinamento acustico sono essenzialmente due:

- la zonizzazione acustica, che prevede la distinzione del territorio comunale in sei classi in base ai livelli di rumore, permettendo la limitazione o prevenzione del deterioramento del territorio così come la tutela delle zone particolarmente sensibili
- il piano di risanamento acustico, che scatta quando non vengono rispettati i limiti di zona e comprende provvedimenti amministrativi, normativi e regolamentari, oltre a interventi concreti di tipo tecnico (ad esempio installazioni di barriere, interventi su edifici ecc.)

L'art. 6 della L. 447/95 dispone che sono di competenza dei Comuni:

- a) la classificazione del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla

utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;

g) i controlli;

h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Diversi Comuni pugliesi non risultano essersi adeguati, o si sono adeguati parzialmente, alle disposizioni contenute nella L. 447/95 sull'inquinamento acustico del territorio, giusto articolo 6 della predetta Legge. Alcuni Comuni si sono fermati alla sola zonizzazione acustica del territorio, non procedendo alla rilevazione e misurazione del fenomeno acustico, alla successiva analisi dei risultati ed alla conseguente individuazione delle zone acusticamente inquinate. Risultano assenti, pertanto, i piani di risanamento acustico comunale, indicanti le priorità di intervento, le soluzioni caso per caso e gli oneri finanziari.

Con la presente il sottoscritto Mastronuzzi Giuseppe, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (TA) alla Via [REDACTED], chiede:

- La rilevazione dello stato di applicazione della L. R. 3/2002 sul territorio regionale;
- La suddivisione dei Comuni inadempienti sulla base delle disposizioni contenute nell'art 6 della L. 447/95:
 - la classificazione del territorio comunale;
 - il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
 - l'adozione dei piani di risanamento;
 - l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
 - i controlli;
- La nomina dei Commissari ad acta nei confronti dei Comuni inadempienti le disposizioni di cui ai punti precedenti, giusto articolo 9 della L. R. 3/2002 rubricato "Adempimenti e poteri sostitutivi"

Distinti Saluti

Giuseppe Mastronuzzi

Pulsano (TA), li 07/12/2020